



POLIZZA AGEVOLATA

CATASTROFALI/FREQUENZA/ACCESSORIE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale; D.M. n. 100.260 del 12/02/2007; D.M. n. 12.939 del 13/10/2008; D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015; D.M.162 del 12.01.2015; DM n.9402305 del 29/12/2020 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026; D.M. Standard Value; Parlamento Europeo Consiglio 56/17 Decreto Omnibus.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- L'indicazione del valore assicurato, delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09; che deve essere convalidato dal Contraente.

CARENZA

Periodo che intercorre tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia

PGRA

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi

PGIR

Il Piano Di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione

del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per gli emettenti certificati di Assicurazione.

PARTITA

La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulanti certificati di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Prezzo di assicurazione dei prodotti che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. Il prezzo viene definito tra le parti.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

STANDARD VALUE

I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro

dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Allegato 5 del PGRA).

Gli Standard Value (valori unitari standard) sono calcolati per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale).

Tale valore rappresenta il valore unitario (ad ettaro) per "aggregato prodotto" che moltiplicato per la superficie assicurata produrrà il valore assicurato, fatta salva la possibilità per ogni singola impresa agricola di documentare ricavi (resa e prezzo) superiori per determinare valori assicurabili superiori a quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A. per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni;
- B. gli effetti degli eventi in garanzia:
 - devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:

- precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni;
- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore;
- precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore.

ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.

ONDATA DI CALORE: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell’arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s (aerosol atmosferico)).

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- 12° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: gelo/brina;
- 30° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le altre avversità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o alla raccolta dello stesso se effettuata prima, in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o alla raccolta dello stesso se effettuata prima, in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo e assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Dati metereologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati pubblici inclusi Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), e relativi all'area agricola su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per Eccesso di Pioggia, Vento Caldo e Colpo di Sole, rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate, non viene applicata tolleranza per la garanzia Colpo di sole nelle Regioni del Centro/Sud Italia.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE RESE

Art. 8 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo, Colpo di sole e Ondata di calore;

solo qualora detti eventi siano assicurati nel certificato della polizza o nella polizza individuale e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

La garanzia Siccità viene prestata limitatamente ai terreni con potenzialità irrigua dichiarata dall'Assicurato, ovvero, per il prodotto uva da vino, nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione.

I danni da Siccità a colture su terreni non irrigui non sono pertanto risarcibili.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia Eccesso di pioggia è prestata limitatamente agli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza e/o spaccatura (cracking) delle bacche, grappolo e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta. La marcescenza e/o spaccatura (cracking) parte 20 giorni prima della raccolta. La perizia va effettuata al momento della raccolta, per l'uva identificato con l'apertura delle cantine di riferimento o con un numero di giorni successivi all'inizio dell'invasatura e comunque cristallizzato massimo ai 5 giorni successivi della stessa. Eventuali danni successivi alla perizia e non manifestatisi alla data precedente potranno essere oggetto di valutazione solo qualora siano nuovamente superati i parametri indicati nella Definizione; questo per varietà più tardive dove il momento della raccolta come sopra previsto non è decorso al momento della perizia.

Per la garanzia Vento forte, nel caso in cui l'evento abbia causato l'abbattimento dell'impianto arboreo, il danno dovrà essere denunciato entro i termini di cui all'art. 1913 del Codice Civile. In caso di ritardata denuncia la Società potrà applicare una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto.

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- A. danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- B. formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- C. innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- D. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- E. incendio;
- F. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- G. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- H. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- I. danni conseguenti a fitopatie, punture e/o contaminazione o altri danni causati da insetti/animali;

- J. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- K. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- L. danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità di accedere al campo, ecc.);
- M. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- N. produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo:

- a. di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b. di assicurare la produzione indicata nel PGIR (Piano Gestione Individuale del Rischio) secondo quanto previsto dal vigente PGRA o quella effettivamente ottenibile nell'anno, che potrà essere superiore o inferiore;
- c. fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori;
- d. per le produzioni non soggette a disciplinari la resa massima assicurabile per ettaro, qualora non sia verificabile in campo in sede di perizia e non sia presentata idonea documentazione (Rif. Definizioni "resa assicurata"), non può essere superiore a quanto sotto indicato, pena la riduzione dei quantitativi come previsto **all'Art.18 Mandato del Perito**.

- **Actinidia verde:** 350 kg*100/ha
- **Actinidia giallo:** 450 kg*100/ha
- **Susine:** 450 kg*100/ha
- **Susine precoci:** 400 kg*100/ha
- **Ciliegie:** 150 kg*100/ha
- **Albicocche, Albicocche precoci:** 300 kg*100/ha
- **Nettarine, pesche, nettarine precoci, pesche precoci:** 500 kg*100/ha
- **Pere:** 500 kg*100/ha
- **Mele:** 700 kg*100/ha
- **Noci:** 35 kg*100/ha

L'assicurato si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti sopra-chioma o a grembiule da entrambi i lati), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi nel rispetto della prassi di buona agricoltura prevista nella zona ed in funzione del prodotto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni avvenuti al prodotto a seguito di danneggiamento dell'impianto (rottura o strappo) dalle avversità in garanzie avvenute in concomitanza dell'evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nei 10 giorni immediatamente successivi.

E' pertanto obbligo dell'assicurato il ripristino della struttura entro i 10 giorni successivi all'evento.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società il tipo di impianto e la vetustà dello stesso, prima dell'assunzione del rischio. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione. In caso di mancata preventiva comunicazione non saranno indennizzati i danni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento/inefficacia degli stessi, a prescindere dalla causa.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 – Produzioni vegetali assicurabili e prezzi unitari delle produzioni assicurabili

Le produzioni vegetali assicurabili sono definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

I prezzi vengono definiti tra le Parti. Tali prezzi vengono utilizzati per determinare il valore assicurato, moltiplicandoli per la quantità assicurata.

Art. 12 – Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Al superamento di suddetta soglia, il danno verrà indennizzato per singola partita, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti d'indennizzo.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

A) Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi della avversità **grandine o vento forte** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato nella tabella:

GRUPPO PRODOTTO	FRANCHIGIA MINIMA GRANDINE	FRANCHIGIA MINIMA VENTO
ALBICOCCHIE	20%	20%
CEREALI	10%	15%
CILIEGIE	20%	20%
COLZA	15%	15%
CUCURBITACEE	20%	20%
FRAGOLE	20%	20%
FRUTTICOLE VARIE	15%	15%
GIRASOLE	10%	15%
LEGUMINOSE	15%	15%
MAIS	10%	15%
OLIVE	10%	15%
PEPERONI	20%	20%
PICCOLI FRUTTI	20%	20%
PISTACCHIO	20%	20%
POMODORO	15%	15%
RISO	10%	15%
SOIA	10%	15%
SUSINE	20%	20%
UVA DA TAVOLA	15%	15%
UVA DA VINO	10%	10%
VIVAI/PIANTE	20%	20%
BASILICO DA SEME	20%	20%
BIETOLA COSTA DA SEME	20%	20%
BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	20%	20%
CARDO DA SEME	20%	20%
CAROTA DA SEME	20%	20%
CAVOLO DA SEME	20%	30%
CICORIA DA SEME	20%	30%
COLZA DA SEME	20%	20%
CORIANDOLO DA SEME	20%	20%
FRUMENTO DA SEME	10%	15%
GIRASOLE DA SEME	20%	20%
LATTUGA/INVIDIA DA SEME	20%	20%
MAIS DA SEME	10%	15%
ORZO DA SEME	10%	15%

PISELLI DA SEME	20%	20%
PORRO E CIPOLLA DA SEME	20%	20%
RAPA DA SEME	20%	30%
RISO DA SEME	10%	15%
RUCOLA DA SEME	20%	20%
SPINACIO DA SEME	20%	30%
TRITICALE DA SEME	20%	30%
ALTRE PRODOTTI PORTA SEME	30%	30%

I prodotti non elencati devono essere concordati preventivamente con la Società.

Scelta della franchigia grandine superiore

È facoltà dell'assicurato scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non ecceda il 30%. In caso di polizza comprensiva della garanzia vento forte, la franchigia applicabile a quest'ultima sarà pari a quella prevista per la garanzia grandine.

- 2) **Eccesso di pioggia: franchigia 30%;**
- 3) **Avversità catastrofali sistemiche Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Neve e/o Altre avversità non ricomprese ai punti precedenti, singole o associate: franchigia fissa del 40%.**

B) Franchigia combinata in caso di danni con franchigie differenti:

- 1) In caso di danni combinati causati da grandine e vento forte, si applicherà la franchigia più alta;
- 2) In caso di danni combinati causati da grandine e/o vento forte (qualora per tali avversità sia prevista una franchigia del 10%, 15% o 20%) e dall'avversità eccesso di pioggia, qualora risulti prevalente il danno riconducibile a quest'ultima, si applicherà una franchigia del 30%; in caso contrario, verrà applicata la seguente scalarità:

Danno %	Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte > al 50% del danno complessivo
30	30
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40 e oltre	20

- 3) In caso di danni combinati causati da grandine e/o vento forte (qualora per tali avversità sia prevista una franchigia del 10%, 15% o 20%) e da una o più avversità di cui al punto A)3 (eventualmente in combinazione anche con l'eccesso di pioggia), si applicheranno le seguenti franchigie:
- 20%: per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 20 punti di danno riconducibili a grandine e/o vento forte;
 - 40%: per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con meno di 20 punti di danno riconducibili a grandine e/o vento forte;
 - da 20% a 40%: per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari all'ammontare del danno riconducibile alle garanzie di cui al punto A)3, con un minimo del 20% e un massimo del 40%.
- 4) In caso di danni combinati causati dalle avversità eccesso di pioggia con una o più avversità di cui al punto A)3, si applicherà la franchigia prevista per l'avversità di cui al punto A)3.

Art. 14 – Scoperto su orticole

Relativamente al prodotto orticole, qualora il certificato non dovesse riportare la data di trapianto o la stessa fosse errata, l'eventuale risarcimento verrà decurtato del 30%.

Art. 15- Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale, fatta eccezione per il prodotto Uva da Vino il cui limite indennizzo per dette calamità è elevato al 50%.

In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità Grandine o Vento forte il limite sarà elevato al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In presenza di danni combinati tra Grandine e/o Vento forte con altre avversità, dove Grandine e/o Vento forte sono prevalenti verrà applicato un limite del 60%, ad eccezione del prodotto ciliegie al verificarsi del danno combinato tra Eccesso di pioggia con Grandine e/o Vento forte dove questi ultimi sono prevalenti, il limite è elevato al 50%.

Art. 16- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La segnalazione per memoria non è possibile per l'avversità Gelo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

In caso di ritardata denuncia la Società potrà applicare una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 24.

Art. 17 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 18 - Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

18.1) Il perito di cui all'art.17- Modalità per la determinazione del danno, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 18.3) - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

18.2) La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- a) al fine di verificare lo stato delle colture,
- b) per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- c) per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Il perito potrà redigere un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

18.3) La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 18.1) -Mandato del perito, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 23 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - Franchigia -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 15 –Limite di indennizzo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà spedito via mail al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorso un giorno da tale spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 20 - Perizia d'appello viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 20 – Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto, della larghezza di 2 metri, passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 17 -Modalità per la rilevazione del danno–, secondo le norme di cui all'art.18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 20 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società – Rischi Agricoli mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 - Modalità per la determinazione del danno. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la

revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 21- Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 16 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 22 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 23 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 24 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

24.1) Riduzione proporzionale

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per

raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

24.2) Riduzione all'origine

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, è concessa per i seguenti prodotti, la riduzione della quantità indicata e del premio dall'inizio della garanzia sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 30/05: nettarine medio tardive, pesche medio tardive, susine medio tardive;
- 06/06: pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino.

Questa opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie. Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per ciliegie, albicocche e altre specie e varietà precoci.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura o, prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax, e – mail certificata, alla Direzione della Società – Rischi Agricoli - Sinistri Agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.12 - Soglia.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 27 - Ispezione dei prodotti assicurati

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori. Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 30 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 19 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- b) pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- c) seminativi: una striscia centrale di larghezza di 2 metri, passante per il lato lungo dell'appezzamento;
- d) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 31 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole e Pistacchi.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

PISTACCHI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° - 5° anno	10% della produzione ottenibile
6° anno	20% della produzione ottenibile
7° anno	40% della produzione ottenibile
8° anno	60% della produzione ottenibile
9° anno	80% della produzione ottenibile
10° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti sopra-chioma o a grembiule da entrambi i lati), antipioggia (teli), tunnel.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dall'allegagione fino alla data del 5 maggio per le drupacee, 15 maggio per pomacee ed il 10 giugno l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa.

In seguito all'evento eccesso di pioggia, si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Art. 32 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, tutte le garanzie decorrono dall'allegagione. Limitatamente all'avversità Gelo, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia le garanzie grandine, gelo e brina e vento forte decorrono dalla schiusa delle gemme. Le garanzie eccesso pioggia, e siccità decorrono dall'allegagione avvenuta. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 20 novembre come previsto all'art. 2- Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per il prodotto noci la garanzia vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Per il prodotto pere, susine e mele Annurca la garanzia vento forte cessa dieci giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre l'inizio della raccolta della specifica varietà nell'azienda assicurata.

FRUTTA (ESCLUSE SUSINE – PERE E MELA ANNURCA)

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Vento forte	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Siccità	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Alluvione	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole - Vento caldo - Ondata di calore	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Sbalzo termico	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11

SUSINE PERE E MELA ANNURCA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Allegagione	Maturazione prodotto
Vento forte	Allegagione	10 giorni prima della maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 25/09
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturazione prodotto
Siccità	Allegagione	Maturazione prodotto
Alluvione	Allegagione	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole - Vento caldo - Ondata di calore	Allegagione	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Allegagione	Maturazione prodotto

ACTINIDIA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Vento forte	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturazione Prodotto
Siccità	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Alluvione	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Gelo e brina	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Colpo di sole - Vento caldo - Ondata di calore	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Sbalzo termico	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11

Actinidia - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Albicocche, nettarine, pesche, susine - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq.)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Mele - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Pere - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti; cinghiatura di notevole estensione.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Cachi e Fichi - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq. di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq. di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Mandorle, Noci, Nocciole e Pistacchi – Tabella Convenzionale B

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Descrizione	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI
Art. 33 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato
- impianti antigrandine (reti sopra-chioma o a grembiule da entrambi i lati), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie dal 5 maggio e per i Piccoli frutti dal 15 maggio. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Ciliegie e piccoli frutti - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq. di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO OLIVE

Art. 34 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Olive da olio e Olive da tavola, è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati

colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza Collettiva.

Dopo aver accertato l'eventuale danno da perdita di quantità, il danno di qualità è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella Convenzionale A – Olive da Olio

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato.	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature.	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella Convenzionale A – Olive da Tavola

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato.	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature.	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI UVA DA VINO

DEFINIZIONI VARIETA'

la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 35 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, per le avversità gelo e brina, grandine, vento forte, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per le altre avversità la garanzia parte dall'allegagione salvo quanto previsto dalle condizioni speciali per l'eccesso pioggia come previsto all'art. 33 - Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Vento forte	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Eccesso pioggia	20 gg prima data raccolta	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Siccità	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Alluvione	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Gelo e brina	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Colpo di sole - Vento caldo - Ondata di calore	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Sbalzo termico	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10

Art. 36 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti sopra-chioma o a grembiule da entrambi i lati), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi dal 10 giugno.

In caso di grandine su varietà Corvina e Corvinone di uva da vino, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.

Art. 37 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Tabella B - Uva da vino danno di qualità e quantità maggiorato (002B)

La garanzia riguarda il prodotto destinato a vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul prodotto residuo presente nel campione di grappoli, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Coeff. di danno qualità sul prodotto residuo	0	4,50	10,50	15,00	22,50	30,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale estensione al danno di qualità decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalla seguente data fissa: ore 12,00 del 20 giugno.

Tabella C - Uva da vino danno di qualità maggiorazione extra (002C)

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- Dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- Dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- Dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- Della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- Di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
Metà ed oltre di acini danneggiati	50%
Meno della metà di acini danneggiati	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

Art. 38 – Eccesso di pioggia - danno causato dall’evento in prossimità dell’epoca di raccolta

Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta e nei cinque giorni successivi all’inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La perizia dovrà essere effettuata entro 5 giorni successivi alla data di raccolta.

È consentita, se necessario, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell’effettuazione.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA
Art. 39 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all’Art. 2) - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre, ad esclusione della garanzia grandine per la quale la cessazione è alle ore 12.00 del 20 novembre.

Per le varietà coperte con teli per ritardare la maturazione la cessazione della garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 30 novembre.

L’assicurato ha l’obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione, e comunque la data massima di apertura dei teli sarà il 30/05 per quelli tesi ad anticipare la raccolta e 20/08 per quelli tesi a posticipare la raccolta. La garanzia grandine cessa dopo l’apertura dei teli o alle ore 12 della data massima per l’obbligo di apertura.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
Vento forte	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Eccesso pioggia	20 gg prima data raccolta	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Siccità	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Alluvione	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Gelo e brina	Schiusa gemme	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Colpo di sole – Vento caldo – Ondata di calore	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10
Sbalzo termico	Allegagione	Maturazione prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30/10

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato;

- impianti antigrandine (reti sopra-chioma o a grembiule da entrambi i lati), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi dal 10 giugno.

Art. 40 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 41 - Danno di qualità – Tabella B

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

	Descrizione	% danno
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acino con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30

c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60
----	--	----

I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO FICHI D'INDIA

Art. 42 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie decorrono dal frutto allegato e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Vento forte	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	20 giorni prima della raccolta	Maturazione prodotto
Siccità	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Alluvione	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole, Vento caldo e	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Ondata di calore	Frutto allegato	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Frutto allegato	Maturazione prodotto

Art. 43 – Operatività della garanzia

Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerate perse le incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati.

N.B:

- I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità;
- I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 44 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 45 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca forte: velocità maggiore o uguale a 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 46 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE.

Art. 47 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione B

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, unitamente alle colture da biomassa e/o insilaggio, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento grandine accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 48 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, a 150 per avena e segale, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni culturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

COCOMERI E MELONI

Art. 49 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semi-forzate:

- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 1 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare; per le coltivazioni a cielo aperto:
- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare; per le coltivazioni tardive:
- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma

alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 22) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -.

Art. 50 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 51 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicoco
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 0,8 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: ▪ 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e mini cocomeri) ▪ 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 0,8 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: ▪ 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e mini cocomeri) ▪ 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) ▪ 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; ▪ 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il	20	30

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 0,8 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: ▪ 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e mini cocomeri) ▪ 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) ▪ 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; ▪ 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO COLZA, SOIA, GIRASOLE

Art. 52 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio:

- all'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa:

- per le avversità diverse dalla grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico; fatta eccezione per il Vento Forte alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca forte: velocità maggiore o uguale a 20 m/s o 75 Km/h).
- per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 30 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Primo raccolto ore 12:00 del 31/10 Secondo raccolto ore 12:00 del 30/11
Vento forte	Emergenza	Maturazione di raccolta per l'evento di almeno il 9° della scala Beaufort
Eccesso pioggia	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)

Siccità	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Alluvione	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Gelo e brina	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Fase R1 inizio fioritura
Sbalzo termico	Emergenza	Fase R1 inizio fioritura

Art. 53 – Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq;

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.

Art. 54 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua

Nel contratto di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

La garanzia siccità è operativa solo per i campi coltivati su terreni irrigui.

Nel caso in cui la partita, indicata nel contratto come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;

provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE, ZUCCHINE

Art. 55 – Cessazione e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e cessa alle ore 12.00 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 30 ottobre per l'Italia Meridionale e Isole.

È fatto obbligo di:

- indicare sul contratto la data di semina o trapianto. In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.
- Riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Vento forte	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Eccesso pioggia	Emergenza in caso di semina; Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Siccità	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Alluvione	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Gelo e brina	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Sbalzo termico	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni

Art. 56 – Operatività della garanzia

Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione e, limitatamente alla garanzia Grandine e Vento forte, il danno è convenzionalmente valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa e qualche lesione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75

Ai fini della liquidazione del Danno, gli scaglioni del Prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sé stanti.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 57 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorrere:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, per i seguenti eventi:

- gelo: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Art. 58 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 58 che precede.

Art. 58A – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

Fagioli e piselli freschi in baccelli		
	Descrizione	% danno:
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati lievi	20
c)	Baccelli con ammaccature lievi e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	50
d)	Baccelli con lesioni notevoli e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	90

Fagioli seme secco, Fagioli secchi nani e Fagioli secchi rampicanti		
	Descrizione	% danno:
a)	Baccelli e semi illesi, baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	0
b)	Baccelli con ammaccature lievi e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	40
c)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	70
d)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi	90

Piselli da Seme, Secco e Proteico		
	Descrizione	% danno:
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati, semi illesi	0
c)	Baccelli con ammaccature medie e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	30
d)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	70
e)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi	90

Art. 59 – Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall' art.19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

Art. 60 - Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

Art. 61 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

MAIS**DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME – DOLCE****Art. 62 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza.

Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;

con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca forte: velocità maggiore o uguale a 20 m/s o 75 Km/h).

Relativamente al Mais da granella di primo raccolto, si conviene che tutte le garanzie cessano alla data del 5 ottobre.

Art. 63 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. La garanzia siccità è operativa solo per i campi coltivati su terreni irrigui. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. I prodotti di secondo raccolto non dovranno superare la classe 300. Sul certificato di assicurazione dovrà necessariamente essere indicata la data di semina e la varietà.

Nel caso in cui non sia riportata la data di semina o la classe del prodotto superi 300, la società, in caso di danno, potrà applicare uno scoperto fino ad un massimo del 30%.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa. I prodotti di secondo raccolto non dovranno superare la classe 300. Sul certificato di assicurazione dovrà necessariamente essere indicata la data di semina e la varietà.

Nel caso in cui non sia riportata la data di semina o la classe del prodotto superi 300, la società, in caso di danno, potrà applicare uno scoperto fino ad un massimo del 30%.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 64 – Danno di qualità – Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

TABELLA 205A									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO

TABELLA 007A									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

MAIS DA SEME

TABELLA 105A									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto	0	6	8	12	18	22	30	40	50

NB. Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

TABELLA 005B									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

- Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione;
- Tali punteggi si devono intendere come massimi.

La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione farinosa (emissione punto nero).

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da insilaggio, biomassa, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 65 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci da:

- gelo/brina;
- eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5; e che abbiano avuto per effetto una delle seguenti condizioni:
 1. la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq;
 2. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18.3 - Quantificazione del danno.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 66 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 67 – Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 68 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma - lieve decolorazione della base - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - difetti di forma - difetti di colorazione - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CAVOLFIORE, CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPuccio (pianta)

Art. 69 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa, comunque, alle ore 12.00 del 30 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto

Art. 70 – Operatività della garanzia

Sul contratto deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta. In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.

È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO INSALATA (pianta), RADICCHIO (pianta)
Art. 71 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 72 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo.

In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%. È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO PORRO (pianta)
Art. 73 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 74 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo".

In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%. È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

Art. 75 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 76 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo".

In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%. È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO CIPOLLA IN PIENO CAMPO

Art. 77 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie Grandine ed Eccesso di pioggia sono prorogate al Prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta e cessano pertanto alle ore 12 del settimo giorno dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato a mezzo mail alla Società il giorno stesso dell'inizio della raccolta.

In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato in tabella.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	7° giorno successivo a raccolta prodotto
Vento forte	Emergenza	Dall'estirpazione
Eccesso pioggia	Emergenza	7° giorno successivo a raccolta prodotto
Siccità	Emergenza	Dall'estirpazione
Alluvione	Emergenza	Dall'estirpazione
Gelo e brina	Emergenza	Dall'estirpazione
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Dall'estirpazione
Sbalzo termico	Emergenza	Dall'estirpazione

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)

Art. 78 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza	Maturazione prodotto
Siccità	Emergenza	Maturazione prodotto
Alluvione	Emergenza	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza	Fine fioritura

Art. 79 – Operatività della garanzia

Le garanzie Grandine e Vento forte si riferiscono alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1ª GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2ª GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3ª GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25

1 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME (seme barbabietola da zucchero)

Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'attecchimento delle piantine trapiantate.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Attecchimento	Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.
Vento forte	Attecchimento	Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.
Eccesso pioggia	Attecchimento	Al taglio degli scapi
Siccità	Attecchimento	Al taglio degli scapi
Alluvione	Attecchimento	Al taglio degli scapi
Gelo e brina	Attecchimento	Al taglio degli scapi
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Attecchimento	Al taglio degli scapi
Sbalzo termico	Attecchimento	Fine fioritura

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

La garanzia si intende cessata alle ore 12 del settimo giorno dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato anticipatamente alla Società. In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

Art. 81 – Operatività della garanzia

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO SEME DI PIANTE ORTENS

(basilico, carota, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri, ravanelli)

Art. 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Trebbiatura massimo 7 giorni dopo lo sfalcio
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Trebbiatura massimo 7 giorni dopo lo sfalcio
Eccesso Pioggia	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Siccità	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Alluvione	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Fine fioritura

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

La garanzia si intende cessata alle ore 12 del settimo giorno dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato anticipatamente alla Società. In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

Art. 83 – Operatività della garanzia

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto raccolto compreso delle impurità e senza alcuna incidenza per la germinabilità del seme delle piante portaseme.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO SEME DI ERBA MEDICA

Art. 84 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza, in caso di semina.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Trebbiatura con termine massimo delle ore 12 del settimo giorno dallo sfalcio.
Vento forte	Emergenza	Trebbiatura con termine massimo delle ore 12 del settimo giorno dallo sfalcio.
Eccesso pioggia	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Siccità	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Alluvione	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Gelo e brina	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Sbalzo termico	Emergenza	Sfalcio del prodotto

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: taglio delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase. La garanzia si intende cessata alle ore 12 del settimo giorno dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato anticipatamente alla Società. In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

Art. 85 – Operatività della garanzia

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto raccolto compreso delle impurità residue in fase di trebbiatura e senza alcuna incidenza di eventuali indici di germinabilità del seme.

Per ogni Partita deve essere indicato, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°) e comunque il termine massimo per la raccolta (sfalcio) sono le ore 12 del 10 settembre.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 86 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 87 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 88 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B – B1	25
C	40

N.B.:

- FASCIA “A” patate idonee alla produzione di “chips”;
- FASCIA “B” – “B1” patate idonee alla produzione di “stiks”;
- FASCIA “C” patate idonee alla produzione di fiocco / purè.

Art. 89 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all’Art. 17 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PATATA DA CONSUMO FRESCO**Art. 90 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all’ Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall’emergenza e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 91 - Operatività della garanzia

L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 92 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

	Descrizione	% Danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 93 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art.18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi Sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale

minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 94 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 95 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 96 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE.

	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO

Art. 97 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del **120° giorno** dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del **10 ottobre**.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1° luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 98 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 99 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti;	50

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 100 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

RISO e RISO SEME

Art. 101 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 10 ottobre.

Art. 102 – Riso Indica, Riso Indica con Diritti Riservati, Riso con Diritti Riservati

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA, INDICA con Diritti Riservati e Riso con Diritti Riservati devono essere elencati separatamente, in mancanza di tale distinzione la società, in caso di danno, potrà applicare uno scoperto fino ad un massimo del 30%.

Art. 103 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 104 – Danno di qualità - Tabella di maggiorazione B

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

% semi persi o cariossidi non conformi *	Dalla pannocchia di 5 cm a fine botticella		Fioritura		Maturazione latte		Maturazione cerosa	
	004	904	004	904	004	904	004	904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

*I dati si riferiscono ad un prodotto non conforme alle caratteristiche ai fini della commercializzazione, in conseguenza del danno grandine.

Tali punteggi si devono intendere come massimi.

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. La garanzia termina alla fine della fase cerosa.

SPINACIO

Art. 105 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorrere dall'emergenza e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 106 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 107 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 108 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 109 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all' art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Campioni Fermo restando quanto previsto dall'art.19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di

piante che insistono al centro dell'apprezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE CONDIZIONI SPECIALI
ANALISI DEL DANNO – PRODOTTO FRUTTA
DEFINIZIONI: DRUPACEE – POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

- A. **LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
 - **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
 - **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
 - **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B. FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

- C. **ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;
- **TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;
 - **LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
 - **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
 - **NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.
- D. **DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'art. 9- Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

- E. **LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI -FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A. INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.

B. FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.